

STATUTO

“COMITATO NAZIONALE PER L’INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX IN ITALIA”



TITOLO I

Denominazione - Sede

ART. 1

E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un comitato non riconosciuto, con lo scopo di introdurre la riforma fiscale della *flat tax* nel nostro Ordinamento, che assume la denominazione di COMITATO NAZIONALE PER L’INTRODUZIONE DELLA FLAT TAX IN ITALIA (abbreviato Comitato Nazionale Flat Tax per l’Italia). Il comitato ha la sede legale in Milano.

TITOLO II

Scopo - Finalità

ART. 2

Il comitato ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a diffondere in tutta Italia la teoria economico-fiscale della *flat tax*, contenuta anche nel libro di Armando Siri “Flat Tax: La rivoluzione fiscale in Italia è possibile”, attraverso convegni, conferenze - nazionali e internazionali - dibattiti, incontri, tavole rotonde, attività di informazione, campagne di sensibilizzazione a tema, manifestazioni pubbliche, corsi di formazione e seminari di aggiornamento; pubblicare e diffondere articoli e documenti a riguardo, sia a mezzo stampa, sia attraverso il ricorso a tecnologie diverse, informatiche, telematiche, multimediali; produrre, diffondere e distribuire manifesti, poster, CD Rom, video, filmati cinematografici e televisivi, fotografie, libri, spettacoli teatrali, gadgets ed altri oggetti inerenti allo scopo del Comitato; collaborare con partiti politici, gruppi parlamentari, associazioni professionali, associazioni di categoria, enti statali e privati, organizzazioni e soggetti con fini simili e analoghi al proprio, economisti ed esperti di settore, realtà territoriali o locali, per divulgare l’adozione del sistema di tassazione denominato *flat tax* per persone fisiche e imprese; analizzare con le imprese italiane i punti di criticità dell’attuale sistema fiscale e burocratico per proporre soluzioni alternative atte a semplificare la gestione dell’attività di impresa e favorire il massimo sviluppo del tessuto

economico nazionale; promuovere studi e ricerche a carattere fiscale anche in comparazione con altri Stati.

E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

Promotori

ART. 3

Sono promotori del comitato le persone fisiche che hanno aderito e sottoscritto l'atto costitutivo del comitato e s'impegnano, in qualsiasi modo e ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarle gli scopi contenuti nel presente statuto. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ART. 4

I promotori hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 5

I promotori sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Comitato.

ART. 6

La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 7

Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato. Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 8

Il comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi dei promotori;
- b) oblazioni dei sottoscrittori;

- c) eredità, donazioni e legati;
- d) riserve formate con utili;
- e) altre riserve accantonate;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: feste o eventi pubblici, vendita di gadgets;
- g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del comitato né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 9 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico - finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

Organi del Comitato

ART. 10

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei promotori;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Consiglio Politico;
- e) il Collegio Scientifico.

Assemblea

ART. 11

L'Assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono gli organizzatori (membri del Comitato Esecutivo).

ART. 12

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) emanazione del programma;
- b) elezione del Presidente;
- c) nomina degli Organizzatori (Comitato Esecutivo);
- d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

f) approvazione di eventuali Regolamenti;

ART. 13

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

ART. 14

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o gli Organizzatori lo ritengano necessario. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori.

ART. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Comitato Esecutivo

ART. 16

Il Comitato Esecutivo è composto dagli organizzatori nominati dall'Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall'Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 10. Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione e gestione del Comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei promotori;
- f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione

è fatta a mezzo e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

ART. 17

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Esecutivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Presidente

ART. 18

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa, nonché il Comitato Esecutivo, il Consiglio Politico e il Collegio Scientifico, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o d'impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Consiglio Politico

ART. 19

Il Consiglio Politico è composto da politici nazionali e amministratori locali espressione di partiti politici e liste civiche presenti nel panorama del nostro ordinamento. Esso ha il compito di rappresentare il Comitato all'interno degli organi politici e Istituzionali di ciascuno dei suoi membri, di diffondere la proposta di *flat tax* con ogni forma e mezzo e di mettere in atto tutte le iniziative utili e necessarie al raggiungimento dello scopo del Comitato. I membri del Consiglio Politico sono scelti direttamente dal Presidente e ratificati dal Comitato Esecutivo. Il Consiglio Politico è rappresentato dal Presidente del Comitato, che convoca e presiede le riunioni ogni volta ritenga ci sia motivo.

L'esclusione di uno dei membri è deliberata dal Presidente e dal Comitato Esecutivo qualora:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi o alle finalità del Comitato;
- c) arrechi o possa arrecare gravi danni, di qualunque natura, al Comitato;

Collegio Scientifico

ART. 20

Il Collegio Scientifico è composto da economisti, docenti, giornalisti, tributaristi, imprenditori, tecnici o esperti fiscali e finanziari, esponenti di categorie sociali e produttive. Esso ha il compito di rappresentare il Comitato all'interno degli ambiti professionali e di categoria di ciascun membro, creare gruppi di studio e di ricerca volti a integrare la proposta di riforma fiscale, diffondere la proposta di *flat tax* con ogni forma e mezzo e, più in generale, mettere in atto tutte le iniziative utili e necessarie al raggiungimento dello scopo del Comitato. I membri del Collegio Scientifico sono scelti direttamente dal Presidente e ratificati dal Comitato Esecutivo. Il Collegio Scientifico è rappresentato dal Presidente del Comitato, che convoca e presiede le riunioni ogni volta ritenga ci sia motivo.

L'esclusione di uno dei membri è deliberata dal Presidente e dal Comitato Esecutivo qualora:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi o alle finalità del Comitato;
- c) arrechi o possa arrecare gravi danni, di qualunque natura, al Comitato;

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 21

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.22

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.